

espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione, è possibile partecipare alle sedute dell'organo di amministrazione anche tramite presenza in videoconferenza.

7. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
8. Non possono assumere la carica di membro del direttivo e Presidente, gli associati che rivestono cariche pubbliche, ovvero si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore ed art. 10 bis Statuto, come di seguito rappresentati:
 - Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 Dlgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
 - Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
 - Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi apicali in partiti e movimenti politici.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

(Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, dai Vicepresidenti su delega del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante lettera o per e-mail, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando partecipa la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei partecipanti in proprio o per delega.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale verrà sottoscritto dal

[Handwritten signatures and names at the bottom of the page:]
Zucchi M. B. [signature] [signature] [signature] [signature]
[signature] C. P. [signature] [signature] 7
Rassini
Bristine

Presidente e dal Segretario e verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 10
(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente *dura in carica* quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il *Vicepresidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11
(Presidente Onorario)

1. Il Consiglio direttivo ha facoltà di nominare Presidente onorario l'associato che abbia svolto mandato di Presidenza dell'ODV ALGEA. La durata della carica è a tempo indeterminato sino a revoca deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente onorario non ha poteri di rappresentanza dell'associazione e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale

[Handwritten signatures and initials]

8
Rossini
Bastino

4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

1. Il Comitato Scientifico è formato da almeno 4 membri fino ad un numero di membri illimitato. I membri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono confermabili. I membri sono scelti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Associazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del proprio Presidente del Comitato Scientifico, il Presidente dell'associazione può partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto.
2. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Presidente una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale gli organi dell'associazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifico-culturali delle singole manifestazioni. Esprime inoltre pareri obbligatori e vincolanti in relazione all'eventuale destinazione di fondi da assegnare alla ricerca scientifica e al miglioramento dell'assistenza ai malati.
3. Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede legale dell'associazione od altrove, ed è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
4. Si può prevedere l'intervento alle riunioni del Comitato Scientifico anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

1. Il segretario, eletto all'interno del Consiglio, ha il compito della tenuta dei libri sociali (libro soci, registro volontari) redigere e sottoscrivere il verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio e Comitato Scientifico, nonché di procedere alla convocazione dell'Assemblea.
2. Il tesoriere, eletto all'interno del Consiglio, ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell'associazione. Per tutti gli atti che impegnano l'Associazione presso istituti di credito è necessaria la firma abbinata del Presidente e del Tesoriere. La figura di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente o Vicepresidente.

Presidente e del Tesoriere. La figura di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente o Vicepresidente.

ART. 16
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18
(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate da attività di interesse generale, anche sotto forma di convenzione, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
 - proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 19
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo tramite la figura del Tesoriere, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

[Handwritten signatures and initials]

10
Massimi
Castino

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, art. 14 c.2 Codice del Terzo settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bilancio sociale, art. 14 c.1 Codice del Terzo settore).

ART. 20 (Sezioni)

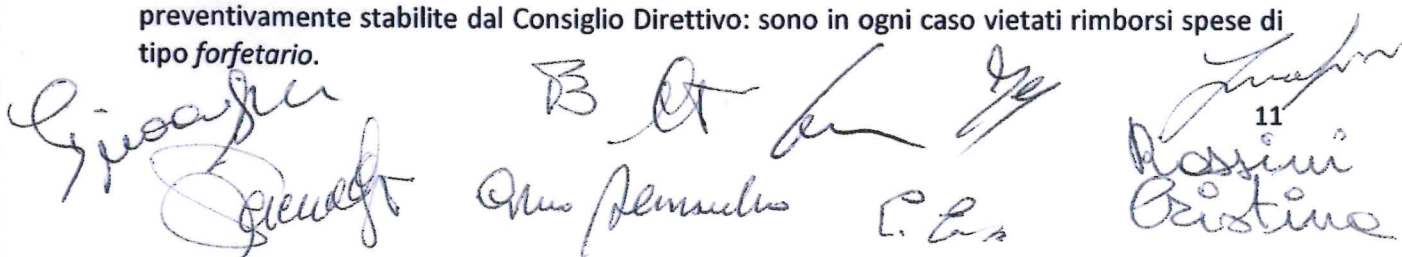
1. L'Associazione può istituire Sezioni sul territorio nazionale a carattere locale.
2. Ogni Sezione potrà esclusivamente operare secondo il Regolamento delle Sezioni approvato dal Consiglio Direttivo e accettando il Codice Etico di Algea (ved. Documento Codice Etico deliberato dal CD del 18/12/2021).
3. Le sezioni non hanno autonomia patrimoniale.

ART. 21 (Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuti a cura del Segretario.
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 22 (Volontari)

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.



5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 23
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 25
(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bianchi
Zubini Gino

Comp. prot. Gino

Truffa
Rossini
Bastina

Gioia

Carolina Teseo

Spina

Luca

Chio Plinaccio



2. Più in particolare, l'associazione:

- a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati di fibromialgia e dolore cronico, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita, informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie correlate, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- b) promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e Nazionale dei vari livelli amministrativi per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati di fibromialgia e dolore cronico condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;
- c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio della fibromialgia e del dolore cronico;
- d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale della fibromialgia e del dolore cronico, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
- e) sollecita le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di fibromialgia e dolore cronico e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socioeconomica del paese;
- f) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato fibromialgico e dolore cronico;
- g) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione;
- h) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
- i) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alla fibromialgia e alle diverse patologie del dolore cronico, supporta le attività delle sezioni o sedi distaccate, ove esse siano costituite;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

[Handwritten signatures and initials]

2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.
5. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita *domanda* che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - firmare la liberatoria per la privacy;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
6. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
7. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
8. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
9. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
10. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

C. Rossi *FF* *B* *Rossini*
Di Stefano *Costante*
Chio Plesancho *L. Am.* *3*
AT

2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - di prestare la propria attività senza fini politici e adempiere al proprio compito senza influenze di carattere politico.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Gli associati sono tenuti a corrispondere versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. All'inizio di ogni anno viene inviata ad ogni associato una comunicazione scritta via e-mail con l'invito a rinnovare l'adesione all'Associazione, mediante pagamento della quota associativa, nei termini e con le modalità deliberate dal CD nel regolamento della quota associativa.
4. In qualunque momento dell'anno avvenga l'adesione all'Associazione e il rinnovo della stessa, l'adesione e la relativa quota associativa sono riferite all'anno solare e scadono al successivo 31 dicembre.
5. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 6 mesi dal termine ultimo della scadenza per cui non è stata versata la quota associativa.
6. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Per i dati anagrafici si fa riferimento a quelli già in possesso (se confermati dall'interessato) dell'associazione a meno che non vi siano variazioni che l'associato deve comunicare, analogamente per quanto riguarda la privacy.
7. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.
8. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
9. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
10. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.
11. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
12. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Giuseppe *BB* *Ch.* *Rossini*
Stefano *Chio Pannullo* *Bistina*

**ART. 6
(Organi)**

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**ART. 7
(Assemblea)**

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, ad eccezione dei soci costituenti che avranno diritto al voto dal giorno della costituzione dell'associazione.
2. Ciascun associato ha *un voto*.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di *tre associati*.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante lettera o e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo)*;
 - *approva il bilancio di esercizio*;
 - *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - *delibera sulla esclusione degli associati*;
 - *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
 - *delibera lo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio*;
 - *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
 - *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Scrittura - *B* *di* *At* *5*
Scrittura *Chio* *Almulo* *Can* *Rassini* *Cristina*

10. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
11. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci e delibera a maggioranza dei voti. Dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché la trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - nominare il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - costituire gruppi di lavoro, mansioni speciali, incarichi a membri del consiglio direttivo o a soci dell'associazione qualora il Direttivo ne reputasse la necessità;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - nominare i membri del Comitato scientifico;
 - deliberare su costituzione nuovi gruppi, sezioni, sedi distaccate e uffici decentrati da proporre all'assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, escluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono rieleggibili. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, fa parte integrante del Consiglio Direttivo.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando partecipa la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. Si può prevedere l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Spacci, Spaccini, and others.]